

Padova, 07 febbraio 2022

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 6 del 2022

LE NOVITA' DEL MODELLO IVA 2022

Premessa

Recentemente è stato emanato il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2022, utilizzabile per la dichiarazione relativa al 2021, con le specifiche istruzioni. Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2022) è stato predisposto con la consueta struttura modulare.

Termini e modalità di presentazione

La dichiarazione IVA annuale va presentata, in via telematica, direttamente/tramite un intermediario abilitato, **entro il 2.5.2022 (il 30.04 cade di sabato e l'1.5 è festivo) esclusivamente in forma autonoma**. Pertanto, il mod. IVA 2022, relativo al 2021, va presentato **entro il 2.5.2022**.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

Anche quest'anno è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2021 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP. **In tal caso il mod. IVA 2022, comprensivo del quadro VP, va inviata entro il 28.2.2022.**

La scelta resta in capo al contribuente: sarà questo, infatti, a scegliere se trasmettere le Lipe del quarto trimestre singolarmente entro il 28.2.2022 o congiuntamente alla dichiarazione IVA, sempre entro il 28.02.2022.

Inoltre, è possibile inviare / integrare / correggere i dati omessi / incompleti / errati compilando:

- il quadro VP, se il mod. IVA 2022 è presentato entro l'28.02.2022 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare / integrare / correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2021);
- il quadro VH, se il mod. IVA 2022 è presentato dal 1.3.2022.

Utilizzo in compensazione del credito IVA 2021

L'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per **importi superiori a € 5.000,00** può essere effettuato a **decorrere dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione** annuale e **richiede l'apposizione del visto di conformità**.

Così, ad esempio, presentando il mod. IVA 2022:

- in data 28.2.2022 l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021 per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato dal 10.3.2022;
- in data 7.3.2022 l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021 per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato dal 17.3.2022.

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021 per importi fino a € 5.000,00 può essere effettuato liberamente a partire dall'1.1.2022.

Si rammenta che per i **soggetti ISA** che hanno conseguito un punteggio di affidabilità dal calcolo degli **Indici 2020** almeno pari a:

- 8 per il 2020;
- 8,5 ottenuto dalla media dei punteggi ISA per il 2019 - 2020;

è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2021 per importi non superiori a € 50.000,00 annui.

Richiesta di rimborso del credito IVA 2021

Anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2021, il mod. IVA 2022 va presentato entro il 2.5.2021 previa **compilazione del quadro VX**. I soggetti ISA che hanno conseguito i punteggi, indicati al paragrafo precedente, beneficiano dell'esonero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Termini di versamento del saldo annuale

Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato **entro il 16.3.2022** **sempreché l'importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10)**, tenendo presente che è possibile:

- effettuare il versamento **in forma rateale** (ogni rata successiva alla prima va maggiorata degli interessi dello 0,33% mensile);
- **differire il versamento** al termine previsto per le imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi (30.6) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3;

- **beneficiare anche dell'ulteriore differimento** previsto per le imposte dirette applicando un ulteriore 0,40%, come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E.

Novità del Modello IVA 2022

Dal nuovo modello è possibile desumere le seguenti novità:

- Il rigo **VA16** è stato riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia che, operando nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, hanno usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di **gennaio e febbraio 2021**, a causa dell'emergenza COVID-19.
- Introduzione nel quadro **VE Sez. 1** di specifici righe riservati alle nuove percentuali di compensazione: 6.4% applicabile alla legna da ardere, 9.5% applicabile alle cessioni di bovini e suini;
- Introduzione, delle predette modifiche riscontrate per il quadro VE, anche nella Sez. 1 e 3-B del quadro VF.

Inoltre, nella sezione 3-A del quadro VF, **al rigo VF34**, utilizzabile per la determinazione del pro-rata, è stato ridenominato il campo 7 e il campo 9, per tener conto delle operazioni comprese nel quadro VE. Nello specifico, nel campo 7, bisogna tener conto delle operazioni esenti di cui all'art. 10, comma 3, DPR n. 633/72, che consentono la detrazione dell'iva ex. art. 19, co. 3, lett. d-bis, mentre, nel campo 9, bisogna tener conto, invece, delle operazioni esenti ex. art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020, che consentono la detrazione dell'iva (cessione di vaccini, strumentazione per diagnostica Covid-19 e prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione).

- Ridenominazione **nel quadro VO** dei righe VO10 e VO11, al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021.

In particolare, il rigo VO10 è stato riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intraUE che non hanno superato la soglia di € 10.000,00 oppure hanno esercitato l'opzione, dal 2021, per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di destinazione dei beni. Analoga opzione è consentita, ai sensi dell'art. 15 DM 21.06.2021, agli operatori che effettuano le predette cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che non hanno superato la soglia di € 28.000,00.

- Il rigo VO11 va utilizzato per comunicare la revoca, dal 2021, dell'opzione precedentemente esercitata.

- Il rigo VO16 va utilizzato per quei soggetti che effettuano prestazioni, di cui all'art. 7-octies, DPR n. 633/72 (telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici), nei confronti di privati UE che non hanno superato la soglia di € 10.000,00 per comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nello Stato UE di residenza del committente.
- L'inserimento del nuovo rigo VO17 per comunicare la revoca, dal 2021, dell'opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al citato art. 7-octies nei confronti di committenti privati UE.
- Eliminazione del campo 6 di rigo VX4 riservato ai subappaltatori per i quali il limite di compensazione nel mod. F24 è ora quello previsto per la generalità dei soggetti, **ovvero € 2 milioni**.

Richiesta documentazione

Alla luce delle summenzionate scadenze, Vi invitiamo a farci pervenire la seguente documentazione:

- prospetto riassuntivo della liquidazione IVA del 2021 (liquidazione annuale) e copia delle liquidazioni periodiche (mensili/trimestrali);
- stampa del partitario ERARIO C/IVA;
- dettaglio operazioni effettuate nei confronti di **condomini** (senza ritenuta alla fonte);
- dettaglio dei versamenti 2021 sospesi in base alle disposizioni agevolative COVID-19, relativo ammontare e specifica della normativa di riferimento;
- tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2021 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;
- dettaglio delle operazioni attive con applicazione del *reverse charge*, suddivise tra:
 - cessione rottami e materiali di recupero;
 - cessioni di oro ed argento puro;
 - subappalti nel settore edile;
 - cessioni di fabbricati;
 - cessione di telefoni cellulari;
 - cessioni di prodotti elettronici (console, tablet, PC, laptop, microprocessori);
 - prestazioni comparto edile e settori connessi;
 - operazioni del settore energetico;

- dettaglio cessione di beni e prestazioni di servizi esenti, in particolare le operazioni di cui all'art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020 (cessione di vaccini, strumentazione per diagnostica Covid-19 e prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione),
- tabulato **operazioni passive** registrate nel corso del 2021 e/o registri Iva acquisti;
- tabulato delle operazioni passive con Iva esigibile nel 2021,
- dettaglio acquisti di beni e prestazioni di servizi esenti, in particolare le operazioni di cui all'art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020 (acquisto di vaccini, strumentazione per diagnostica Covid-19 e prestazioni strettamente connesse a tale strumentazione);
- dettaglio **importazioni registrate nel 2021**, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio **acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino**, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con addebito diretto d'imposta e senza addebito d'imposta;
- dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel **regime monofase** di cui **all'art. 74 del Dpr n. 633/1972** (es.: tabacchi, giornali, schede telefoniche...), nel caso di soggetto con pro-rata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio operazioni passive con applicazione del *reverse charge*, se dai tabulati o registri di cui sopra non sono già evidenziate con separato codice tali casistiche;
- dettaglio degli acquisti con applicazione dello *split payment*;
- operazioni effettuate con applicazione del **regime del margine** e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione.;
- **copia delle fatture di cessione di beni ammortizzabili** se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra (anche se di importo non superiore ad € 516,46, con le relative **schede contabili dei cespiti**);
- copia **liquidazioni periodiche effettuate**;
- copia delle **comunicazioni liquidazioni periodiche inviate telematicamente all'AE**, se l'adempimento non è stato curato dallo studio;

- copia delle **quietanze dei modelli F24 per versamenti effettuati**, compresi eventuali **ravvedimenti** operosi già effettuati, versamenti a seguito di comunicazione di irregolarità o cartelle di pagamento,
- copia delle **quietanze dei modelli F24 per l'utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2020**;
- copia dei modelli di **rimborso iva trimestrale 2021** e **quietanze dei modelli F24 per l'utilizzo in compensazione**;
- la suddivisione degli acquisti ed importazioni registrate nel 2021 fra: beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni;
- al fine della compilazione del quadro VT, la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).
- copia degli eventuali **elenchi INTRASTAT presentati per l'anno 2021**;
- stampa del **bilancio di verifica al 31/12/2021**;
- stampa dei **mastri relativi alle fatture da ricevere**, con lista ben dettagliata delle fatture di competenza 2020, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2021; analoghe stampe e lista sono necessarie anche per le fatture da ricevere inserite alla fine del 2021, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2022;
- per gli **esportatori abituali prospetto di utilizzo del plafond** (facoltà di acquisto di beni e servizi in sospensione d'imposta) - compilare il **quadro VC**, oltre ad una lista ben dettagliata delle fatture, sempre in sospensione d'imposta di competenza 2020, ma ricevute e registrate ai fini IVA nel 2021 e analoga lista per le operazioni in sospensione d'imposta effettuate alla fine del 2021, ma con fatture ricevute e registrate nel 2022.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

INTEGRÉ S.P.A. S.T.P. S.B.